

Publicato il 25-07-2018 alle 02:00

Bonus pubblicità: pubblicato in GU il Decreto attuativo

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.170 del 24/07/2018 il Decreto riguardante il "bonus pubblicità". Dalla pubblicazione in GU del DM dipendono i termini per la richiesta relativa al periodo d'imposta 2018.

Si ricorda che l'art. 57-bis D.L. 50/2017 ha introdotto un **credito d'imposta**, utilizzabile a decorrere dal 2018:

- a favore di **imprese e lavoratori autonomi**
- che **dal 24/06/2017** (entrata in vigore della L. 96/2017 di conv. del DL 50/2017) effettuano investimenti **in campagne pubblicitarie**:
 - sulla **stampa** (nazionale o locale), quotidiana o periodica (anche **online**)
 - e sulle **emittenti radio-televisive a diffusione locale**, analogiche o digitali (sono esclusi i network nazionali: Mediaset, La7, Radio1, ecc.)

ATTUAZIONE: modalità e criteri di attuazione erano demandati ad apposito **DPCM** (di prossima pubblicazione in GU).

MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO

Requisito: il bonus spetta a condizione che:

- l'entità degli investimenti pubblicitari del periodo nell'ambito di ciascun *media*
- **superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti** effettuati sugli stessi *media* **nell'anno precedente**.

Importo: il credito d'imposta:

- è **calcolato sul valore incrementale** degli investimenti effettuati (sulla stampa che sulle emittenti)
- spetta **nella misura del 75%** di tale **incremento (90%** nel caso di microimprese, PMI e start up innovative).

nel limite di spesa previsto quale stanziamento nel bilancio dello Stato.

Nota: vanni considerati **2 distinti e autonomi plafond di spesa**, riferiti agli investimenti sui diversi *media* (sulla stampa o sulle emittenti), per individuare la percentuale effettivamente spettante (differenziata a seconda del raggiungimento della capienza degli stanziamenti nei due diversi settori, evento altamente probabile)

Anche il **requisito incrementale dovrebbe essere suddiviso tra i due diversi plafond** (il mancato raggiungimento dell'incremento richiesto su un plafond non dovrebbe, peraltro, incidere sull'incremento dell'altro plafond).

DESTINATARI	MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA per SINGOLO PLAFOND		
IMPRESE/AUTONOMI	75%		
MICRO-IMPRESE, PMI E START UP INNOVATIVE	90%	x	Investimenti nell'anno n+1 - Investimenti nell'anno n

Il **D.L. 148/2017** (introducendo il co. 3-bis al citato art. 57), ha previsto che una quota delle risorse stanziata è destinata al riconoscimento del **credito d'imposta anche** sugli investimenti pubblicitari incrementali:

- sulla **stampa, anche online, effettuati dal 24/06/2017 al 31/12/2017**

- a **condizione** che il loro **valore superi almeno dell'1%** l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari **effettuati** sugli stessi mezzi di informazione nel **periodo dal 24/06/2016 al 31/12/2016**.

Esempio: l'impresa individuale Rossi ha effettuato spese pubblicitarie sulla stampa periodica dal 24/06/2017 al 31/12/2017 per € 3.000. Nel medesimo periodo del 2016, ha fatto investimenti per € 2.000 (si ipotizza che l'impresa fruisca del beneficio nella misura del 75%).

Periodo	Da	A	Investimenti	Verifica requisito dell'incremento
2017	24/06/2017	31/12/2017	€ 3.000	€ 1.000 (cioè 3.000 - 2.000; tale incremento è > dell'1% x 2.000 e, dunque, il bonus spetta)
2016	24/06/2016	31/12/2016	€ 2.000	

Calcolo del credito d'imposta			Importo bonus	
75%	x	[€ 3.000 - € 2.000]	€ 750	(€ 1.000 x 75%)

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO

I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio, usufruendo di una **"finestra temporale" di 30 giorni**, nella forma di una **comunicazione telematica** (una "prenotazione") su apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione siglato il 5 giugno 2018 con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini della più corretta ed efficace gestione del credito d'imposta.

L'art. 8 (Disposizioni transitorie) dispone che "per il 2018" la finestra per la prenotazione si apre:

- per trenta giorni, a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del DM in Gazzetta Ufficiale: **dal 23 settembre 2018 al 23 ottobre 2018**

Essa riguarda "il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare" (art. 5 Procedura di accesso all'agevolazione); dovrebbe quindi riguardare gli investimenti del 2° semestre 2017 (dove l'incremento va operato sugli investimenti della medesima natura effettuati nel 2° semestre 2016).

La comunicazione dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'azienda (o del lavoratore autonomo);
- il **costo complessivo degli investimenti** pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell'anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno **esposti distintamente per le due tipologie di media**;
- il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell'anno precedente (per "media analoghi" si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra; non il singolo giornale o la singola emittente);
- l'indicazione dell'incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
- l'**ammontare del credito d'imposta** richiesto per ognuno dei due media;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr n. 445/2000, concernente il possesso del requisito consistente nell'assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.

Entro i successivi 30 giorni dalla chiusura del termine per effettuare le prenotazioni - **22 novembre 2018** - (cioè il 120° giorno dalla pubblicazione in GU del Decreto) - il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con **l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse** (molto probabile) e **l'importo teoricamente fruibile** da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.

L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati è **disposto con Provvedimento** del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento. La determinazione del credito effettivamente fruibile in compensazione da ciascun richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che dovranno essere trasmessi dai richiedenti con le stesse modalità informatiche usate per la prenotazione. La tempistica di tale adempimento sarà determinata con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sarà adottato e pubblicato a breve sul sito web del Dipartimento.

Riproduzione riservata.
